



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2020/08.11.01/000011-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA, NEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI', FRAZIONE BRANZOLA.

PROPONENTE: ENJOY ENERGY S.R.L., VIA PIANFEI N. 33, 12089 - VILLANOVA MONDOVI'.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 22.07.2020 con prot. n. 41531, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società ENJOY ENERGY S.r.l., con sede legale in Via Pianfei n. 33 a Villanova Mondovì;
- con nota provinciale prot. n. 42018 del 23.07.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 23.07.2020 al 07.09.2020;
- con nota prot. n. 42017 del 23.07.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. n. 43849 dell'03.08.2020 l'**ASL CN1** ha espresso parere favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
"ai sensi dell'art. 117 del D,Lgs. 81/08 e s.m.i., su tutto il perimetro dell'impianto fotovoltaico dovranno essere installati degli ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento di terzi alle parti attive; inoltre dovranno essere realizzate le distanze di sicurezza che non dovranno essere inferiori ai valori indicati nell'allegato IX del D,Lgs. 81/08 e s.m.i. (o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche, da indicare sul progetto) al fine di evitare possibili contatti elettrici diretti o scariche elettriche pericolose per le persone."
 - con nota prot. n. 49597 del 03.09.2020 il Comune di Villanova Mondovì ha trasmesso copia conforme della Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 01.09.2020 che si allega al presente provvedimento (Allegato n. 1)
 - con nota prot. n. 50275 dell'08.09.2020 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ritiene di non assoggettare il progetto in esame a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:

- "(...) relativamente alla tutela paesaggistica le opere interessano solo parzialmente aree tutelate ai sensi Della Parte III del Codice, il sito individuato si configura come area già antropizzata, l'installazione dei moduli fotovoltaici non necessita di cordoli o strutture fondazionali invasive e si prevede il ripristino delle condizioni del terreno alla fine del ciclo-vita dell'impianto, il progetto propone opere di mitigazione dell'impatto visivo dagli spazi circostanti, sia tramite apparati vegetazionali che l'impiego di strutture antiriflesso;

-relativamente alla tutela architettonica, non si rilevano impatti significativi sulle componenti oggetto di tutela perché il sito delle opere è posto in un'area scarsamente edificata, caratterizzata da nuclei sparsi e puntuali e comunque non in prossimità di beni architettonici di particolare interesse o tutelati";

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 30 settembre 2020 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera, la società proponente dichiara di dover acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
- Parere Edilizio/Urbanistico ex DPR 380/2001 da parte del Comune di Villanova Mondovì;
- Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/03;
- Concessione di occupazione temporanea/permanente di suolo pubblico, appartenente al demanio provinciale;
- Eventuale benessere tecnico di E-Distribuzione S.p.A. sul progetto delle opere di connessione.
- Nulla osta igienico-sanitario dell'AslCn1.

2. Dal punto di vista tecnico per quanto dichiarato, il progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, della potenza nominale di 999.900 kW, su un'area precedentemente utilizzata come ex cava, in seguito adeguata a pista per go-kart da sterrato, ora in disuso. L'impianto è localizzato in Comune di Villanova Mondovì, Via Nucleo Fenogli snc, Frazione Branzola, al Foglio n. 28 del Catasto Terreni particelle n. 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 112 – 115 – 169 – 171 – 172 – 173 – 197 – 299.

Nella tabella seguente sono riassunti i dati tecnici forniti dal proponente in merito al progetto in esame:

N° moduli	3333
Potenza complessiva	999,90 kWp
Potenza modulo	300 Wp
Materiale Celle	silicio monocristallino
Energia producibile kWh/anno	1.179.000 kWh/anno
Superficie coperta	4696 mq
Superficie complessiva dei pannelli	5411 mq
Superficie lotto	19.260 mq

3. Dal punto di vista ambientale, le componenti potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

a) Suolo e vegetazione

Il contesto ambientale è di tipo rurale, con la presenza, nell'intorno di aree agricole incolte e di boschi. La superficie complessiva del terreno in questione è pari a 19.260 mq. In base alla Carta della capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte l'area in oggetto ricade in "classe III" (Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture

agrarie.) In base al PFT risulta area agricola (tipologia Seminativi indifferenziati) e superfici forestali (tipologia Querco-carpineti).

Si afferma che le indagini bibliografiche e i rilievi sul luogo hanno evidenziato che il sito in cui dovrà essere collocato l'impianto è un terreno abbandonato (ex cava in seguito adibita a pista sterrata per go-kart). Su questo aspetto si richiama il parere del Comune, dal quale emerge che l'area di intervento è stata oggetto di variante parziale al PRGC (VP n. 20) al fine di rendere compatibile, sulla stessa, la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, altrimenti vietato.

L'impianto prevede il fissaggio delle strutture di sostegno dei pannelli nel suolo senza opere edilizie e senza getti in calcestruzzo (Studio preliminare ambientale pag. 5) Secondo il proponente, nel caso in esame non si assiste ad un particolare impatto sulla vegetazione presente, l'area è attualmente agricola e non vi è la necessità di abbattere individui di pregio, né il rischio di alterare il paesaggio vegetale. Tale affermazione non può essere condivisa in assenza di un piè di lista delle specie arboree presenti e da abbattere e di un adeguato rendering fotografico dello stato attuale e futuribile.

Per quanto riguarda i criteri ERA indicati nella Relazione programmatica dell'energia approvata con Deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221 il progetto pare collocarsi in area di Repulsione e Attrazione.

b) Paesaggio

La zona in cui l'impianto verrà installato è scarsamente abitata ed intorno vi è a presenza di campi coltivati e terreni boschivi. Per quanto dichiarato, l'area risulta già recintata con rete metallica plastificata ancorata al terreno per evitare l'intrusione non autorizzata di persone o animali, ma sarà in ogni caso consentito il passaggio della piccola fauna, mantenendo la recinzione rialzata dal suolo di una decina di centimetri.

Si afferma che lungo tutto il perimetro "libero" dell'area dell'impianto fotovoltaico, attestato sulla strada comunale Via Nucleo Fenogli, sarà realizzata barriera verde a siepe, intensificata anche da alberi della medesima essenza della specie dei boschi limitrofi.

c) Acque superficiali e sotterranee

La realizzazione e l'esercizio dell'impianto non richiedono l'uso di acqua e non producendo reflui non vi sono pericoli di contaminazione di eventuali falde acquifere. Verranno comunque realizzate canalizzazioni per il corretto convogliamento delle acque piovane.

In fase di esercizio è prevista l'utilizzazione di acqua senza aggiunta di tensioattivi solo in caso di pulizia dei pannelli se dovessero risultare coperti da sabbia o sporcizia.

d) Impatto cumulativo

L'impianto è affiancato a un secondo impianto di potenza pari a 800 kWp, a cura di altra ditta proponente. Ancorché di proprietà differenti, ambientalmente i due progetti possono essere considerati come un unico grande parco fotovoltaico, che occupa superficie complessiva di circa 33.120 mq.

e) Dismissione

La durata di vita dell'impianto è stimata circa in 30 anni.

Sommariamente descritto a pag. 6 del SIA *"Una volta terminato il ciclo di vita dell'impianto, nella fase di smantellamento, i componenti (pannelli fotovoltaici, strutture di sostegno, cavi elettrici, ...) verranno gestiti ai sensi della parte IV del D.Lgs. n.152/2006, "Norme in materia ambientale", e del D.Lgs. n.151/2005, concernente "Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche - Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche" (RAEE), ed inviati ad impianti autorizzati di recupero o smaltimento secondo le procedure previste dalla normativa vigente"*

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *"Servizio Valutazione Impatto Ambientale"*.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente

obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste la nota prot. n. 43849 dell'03.08.2020 dell'ASLCN1, la nota prot. n. 49597 del 03.09.2020 del Comune di Villanova Mondovì e la nota prot. n. 50275 dell'08.09.2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento proposto;
- gli impatti ambientali potenzialmente significativi del progetto riguardano: l'interferenza con la vegetazione pioniera, l'impatto paesaggistico, il consumo di suolo in fase di esercizio e lo smaltimento dei materiali in fase di dismissione.
- In data 30 settembre 2020 ed in data 13 ottobre 2020, **l'Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alle note prot. ric. n. 54695 dell'01.10.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto è emerso che, pur considerando il cumulo con un secondo impianto fotovoltaico a cui è affiancato, nel territorio del comune di Villanova Mondovì, a cura di altra ditta proponente, l'impatto ambientale presumibilmente prodotto dall'impianto come inquinamento acustico, elettromagnetico e dallo smaltimento rifiuti, sarà ridotto e non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 22.07.2020 con prot. n. 41531 da parte del legale rappresentante della società ENJOY ENERGY S.r.l., con sede legale in Via Pianfei n. 33 a Villanova Mondovì, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che, pur considerando il cumulo con un secondo impianto fotovoltaico a cui è affiancato, nel territorio del comune di Villanova Mondovì, a cura di altra ditta proponente, l'impatto ambientale presumibilmente prodotto dall'impianto come inquinamento acustico, elettromagnetico e dallo smaltimento rifiuti, sarà ridotto e non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato ai punti a) Suolo vegetazione, b) Paesaggio, c) Acque superficiali e sotterranee d) Impatto cumulativo, e) Dismissione, in premessa richiamati.

2. DI STABILIRE, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA - Dipartimentale di Cuneo.

- a) Dovrà essere previsto un progetto di recupero ambientale (vegetazionale e/o geomorfologico) dell'area conforme alla destinazione e capacità d'uso del suolo, in accordo con le Nda del Comune, da attuare in fase di dismissione, in caso di smantellamento dell'impianto.
- b) Il proponente dovrà effettuare il monitoraggio del livello prestazionale dell'impianto fotovoltaico nel corso del suo periodo di funzionamento ed inviare su base annuale le risultanze agli enti di controllo.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza condizioni a) e b): ARPA Dipartimentale di Cuneo. Termine per la verifica di ottemperanza: in fase di esercizio.

3. DI STABILIRE CHE, nella fase di redazione del progetto definitivo / esecutivo ed ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere recepite le indicazioni dettagliatamente descritte nel successivo punto e quelle di cui alla nota prot. n. 43849 dell'03.08.2020 dell'ASL CN1 in premessa richiamata:

- dovrà essere dettagliatamente stimato il computo della superficie boscata interferita e conseguentemente proposto un intervento di mitigazione ambientale all'impatto sulla componente vegetazionale.

4. DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, copia della Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 01.09.2020 trasmessa dal Comune di Villanova Mondovì (Allegato n. 1), il cui originale è depositato agli atti del procedimento.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Erika SCHIUMA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale